



***PROVINCIA DI MATERA***

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) AI SENSI DEL DLGS N. 504/1992 , ART. 19.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28.02.2023

## INDICE

<b>Art. 1 - DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3 - GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 - MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 6 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 9 - RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 - PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 - CONTROVERSIE.....</b>	<b>11</b>

## **PREMESSE**

- L'art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
- Il comma 2 dello stesso art. 19 del D. Lgs. 504/1992 stabilisce che il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;
- L'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha stabilito che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
- L'allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al punto 3.7.2 dispone: *“Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo”*. Il medesimo allegato al punto 7.1: *(..omissis..)* *“L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione”*;
- Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- al singolo Comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Provincia di Matera, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse a titolo di Tefa, senza importi minimi e massimi
- L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Provincia di Matera nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli;
- L'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla

Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992.

- Il Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e Finanze del 21/10/2020 definisce, a decorrere dal 2021, ulteriori modalità di riversamento della tassa rifiuti da parte dei Prestatori di Servizi di Pagamento che incassano il tributo ed il Tefa.
- Poiché l'obbligazione che intercorre tra il Comune e la Provincia inserisce un obbligo di riversamento che non ha natura tributaria, i diritti di verifica - ma in generale tutti i diritti - esercitati dalla Provincia faranno riferimento alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 C.C. Infatti, la prescrizione breve (ex art. 2948 C.C.) non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie (quale si conferma l'obbligo di riversamento), suscettibili di esecuzione istantanea come differita o ripartita, in cui è, o può essere prevista, una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la prescrizione ordinaria.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*Art. 19 del D. Lgs 504/1992 istitutivo del TEFA;*

*Art. 1, comma 44 del D. Lgs 4/2008;*

*Art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;*

*Art. 38-bis del D.L 124/2019;*

*Art. 2 del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16;*

## **Art. 1 – DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

Per **T.A.R.S.U.** la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani istituita con il D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;

Per **T.I.A.** la Tariffa di Igiene Ambientale stabilita con D. Lgs 5 febbraio 1997 n.22;

Per **TARES** il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi stabilito con il DL.6.12.2011 n. 201 con decorrenza 1.1.2013

Per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;

Per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504;

Per **Provincia**, la Provincia di Matera con sede in Matera alla Via Ridola n. 60;

Per **Comune**, ciascuno dei comuni dell'area di competenza della Provincia, con sede presso le rispettive sedi municipali;

Per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del d.lgs 446/97;

Per **Soggetto Passivo**, ciascun Comune e soggetto gestore di cui sopra.

Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 d.lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

## **Art. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è determinato con apposito atto del Consiglio Provinciale da emanare entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli enti locali.

2. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

## **Art. 3 - GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA**

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA

correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi dei Soggetti Gestori;

2. I Comuni devono informare la Provincia dell'affidamento al soggetto gestore della riscossione del tributo e conseguenzialmente del riversamento del TEFA alla tesoreria dell'ente, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in carico al Comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento all'ufficio Entrate della Provincia tramite pec: [areafinanziaria@cert.provincia.matera.it](mailto:areafinanziaria@cert.provincia.matera.it).

3. I Comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio;

4. L'aliquota TEFA è deliberata dall'organo consiliare della Provincia. Si darà notizia al Comune delle variazioni deliberate a mezzo posta elettronica certificata. L'eventuale omessa comunicazione non esonera il Comune dall'applicazione della nuova tariffa deliberata, in quanto la relativa deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia ad ogni effetto di legge;

5. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione il Comune è tenuto a notificare la Provincia sull'ammontare della previsione di entrata relativa alla Tassa Rifiuti e congiuntamente sulla relativa quantificazione del TEFA mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: [areafinanziaria@cert.provincia.matera.it](mailto:areafinanziaria@cert.provincia.matera.it)

#### **Art. 4 – MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO**

1. L'art. 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020, salvo pagamenti effettuati con modalità diverse e/o non rientranti nella gestione della struttura di gestione rimanendo ai Comuni la competenza del riversamento del Tefa incassato, nonché attività accertative e/o coattive i cui riversamenti saranno dovuti sempre dal soggetto gestore dell'attività.

2. Al fine di agevolare la procedura di versamento alla Provincia del TEFA i Soggetti Passivi adotteranno in via preferenziale i modelli F24 per riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e/o le ulteriori modalità introdotte dalle disposizioni. Per i pagamenti che transitano attraverso altri canali si demanda alla modalità e termini di pagamento descritti nei successivi commi del presente articolo;

3. Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dal Soggetto passivo contestualmente alla Tassa Rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la

riscossione e le sanzioni. Al Comune/soggetto gestore, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 comma 5, spetta, per l'attività di riscossione del tributo, una commissione posta a carico della Provincia pari a 0,30% delle sommerscosse a titolo di TEFA, senza importi minimi e massimi.

a) I riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Provincia di Matera precisando nella causale:

*“TEFA trimestre n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_”*

4. Il tributo in questione si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31 che individua il MIUR quale soggetto passivo che corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. Il suddetto importo deve essere riversato entro gli stessi termini specificati al comma 6 del presente articolo;

a) I riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Provincia di Matera precisando nella causale:

*“MIUR-TEFA anno \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_”*

5. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è tutto l'incassato nel il trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento;

6. Il Comune, direttamente o tramite soggetto gestore, riversa, alla Provincia, il TEFA incassato in ciascun trimestre solare tenendo anche conto delle riscossioni in c/residui dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI. Il versamento di tutto quanto incassato dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre direttamente alla tesoreria della Provincia, secondo le scadenze della seguente tabella:

trimestre	Periodo incasso tefa	Termine versamento
1	Gennaio - Marzo	15 Maggio
2	Aprile - Giugno	15 Agosto
3	Luglio - Settembre	15 Novembre
4	Ottobre - Dicembre	15 Febbraio

	Eventuale conguaglio finale	20 Aprile
--	--------------------------------	-----------

nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera entro i termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del Tesoriere entro il primo giorno lavorativo utile successivo;

7. il riversamento del TEFA alla Provincia viene effettuato direttamente dal Comune o dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme riscosse, come da art. 19, comma 5, del D.Lgs 504/1992. Come stabilito al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, "la registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa";

8. il Soggetto Passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: [areafinanziaria@cert.provincia.matera.it](mailto:areafinanziaria@cert.provincia.matera.it)

#### **Art. 5 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI**

1. I Soggetti Passivi, e ognuno per le proprie competenze, sono tenuti a inviare alla Provincia una rendicontazione complessiva delle somme riguardanti il TEFA: sia la parte che transita per F24 che quella che transita per altri canali.

2. **Entro 30 giorni** dell'emissione dei ruoli/elenchi il Comune è tenuto ad inviare alla Provincia la determinazione dirigenziale di approvazione della lista di carico, mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: [areafinanziaria@cert.provincia.matera.it](mailto:areafinanziaria@cert.provincia.matera.it)

3. **Entro 60 giorni da ciascuna scadenza trimestrale**, a completamento del riversamento inerente, il Soggetto passivo invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato "**rendiconto trimestrale**" allegato al presente regolamento (allegato "A").

4. **Entro il 20 febbraio di ciascun anno** il Soggetto passivo deve presentare alla Provincia un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo TEFA entro il 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi utilizzando il modello "**rendiconto annuale**" allegato al presente regolamento (All. "B").

5. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale deve essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

6. Ciascun Soggetto passivo del servizio di riscossione è considerato quale agente contabile e come tale sottoposto all'obbligo della resa del conto giudiziale della sua attività nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate alla Provincia utilizzando la posta elettronica certificata all'indirizzo: [areafinanziaria@cert.provincia.matera.it](mailto:areafinanziaria@cert.provincia.matera.it)

#### **Art. 6 – AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI**

1. Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento, il Comune deve comunicare alla Provincia se la tassa/tariffa rifiuti sia gestita in proprio ovvero affidata a terzi. Ogni successiva eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni alla Provincia.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Comune deve, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio.

#### **Art. 7 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il Soggetto passivo effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia.

2. Il Soggetto passivo, successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'articolo 5 comma 4 del presente regolamento, effettua le compensazioni con le somme anticipate per conto della Provincia, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite PEC.

#### **Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI**

1. In caso di omesso e/o insufficiente pagamento alla scadenza indicata all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento, il Comune dovrà ritenersi in mora *ipso iure* non essendo necessaria l'intimazione scritta ai sensi art. 1219, secondo comma, punto 3 del c.c. e contestualmente diffidato ad adempiere con l'addebito degli interessi da conteggiare al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, con decorrenza dalla scadenza di cui sopra, fino alla data di effettivo pagamento.

2. La Provincia può richiedere opportune verifiche, da operare direttamente e/o anche a mezzo incaricati, sulle somme incassate dal Soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

## **Art. 9 – RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La Provincia agirà, mediante ricorso alla riscossione coattiva, nei confronti del Comune, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.

2. La riscossione coattiva è attuata secondo una delle seguenti modalità:

a) in proprio o affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del d.lgs n. 446/97, con la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d 639/1910, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R n. 602/1973;

b) affidata all'Agenzia delle Entrate riscossione, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R n. 602/1973.

## **Art. 10 – PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Al Comune che si trovi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, la Provincia può concedere, su richiesta, dilazioni e rateazioni dei versamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:

a) *sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 codice civile da parte del Comune in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Provincia e indicate in maniera analitica;*

b) *difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in un'unica soluzione attestata da una relazione, sottoscritta dal responsabile finanziario e del collegio dei revisori, che indichi in modo circostanziato le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria.*

2. La dilazione, al netto di un acconto obbligatorio pari almeno al 20%, non può ordinariamente essere superiore a 24 mesi, con obbligo di pagamento su base mensile o al massimo trimestrale. In casi eccezionali, il Dirigente dell'area Finanziaria può stabilire, su richiesta specifica e adeguatamente documentata nei modi di cui al precedente comma 1, lettera b), un diverso acconto e/o autorizzare una dilazione maggiore, comunque non superiore a 60 mesi;

3. nel caso in cui venga concessa la rateazione il Comune deve versare l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, al tasso legale, calcolati dalla data in cui le somme erano dovute fino alla data di effettivo pagamento delle singole rate;

4. il calcolo del piano di rateazione è eseguito aggiungendo alla rata in scadenza la quota di interessi di competenza mediante un piano di ammortamento "italiano";

5. il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione; in caso contrario la Provincia potrà procedere ad attivare

la procedura di recupero mediante riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente;

6. non saranno concesse ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati;

7. la dilazione non potrà essere accordata nei confronti del Comune che risulta in morosità rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni;

8. la dilazione è concessa con provvedimento del Dirigente dell'area Finanziaria

#### **Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2023.

#### **Art. 12 - CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie tra i comuni e la Provincia sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro di Matera.



**TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE  
DELL'AMBIENTE (TEFA)**

*art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*

**RENDICONTO ANNUALE**

**COMUNE/ENTE** \_\_\_\_\_

1° TRIM 15 maggio	2° TRIM 15 agosto	3° TRIM 15 novembre	4° TRIM 15 febbraio	Totale lordo riscosso	Importo trattenuto a titolo di compenso (0,30% sul tefa)	Importi oggetto di rimborso	Importo netto del TEFA riversato alla Provincia di Matera

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_